

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna si sono incontrati ALTRAN ITALIA S.p.A. rappresentata da Gianfranco Cannalire e Gabriele Marini (Confcommercio) e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali a livello Nazionale, Massimo Mensi (FILCAMS - CGIL), Marco Demurtas (FISASCAT - CISL) e Paolo Proietti (UILTUCS - UIL), alla presenza delle RSU/RSA ALTRAN ITALIA S.p.A..

L'azienda illustra la grave situazione relativa ai furti subiti e ha manifestato alle OO.SS. la necessità di installare all'interno delle proprie unità produttive, anche laddove non siano già presenti, degli impianti di videosorveglianza al fine di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale o in custodia in azienda.

Le parti condividono l'opportunità di adottare le opportune misure di prevenzione.

Si ritiene che, in questa circostanza, è opportuno procedere con un accordo che regoli la materia per tutte le sedi in Italia, comprendendo anche le sedi nelle quali gli apparati sono già presenti e definendo una modalità da seguire per le future installazioni.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue


1. Finalità

le Parti convengono che l'utilizzo di tutti i dati e informazioni fornite dall'impianto di video sorveglianza non avrà alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, che rimane pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 20.05.1970 n. 300 e s.m.i.;

L'installazione dell'impianto all'interno delle unità produttive ha il solo scopo di tutelare il patrimonio della Società nelle ipotesi di furto o qualsivoglia reato, sia come strumento di prevenzione, sia come strumento di sostegno e supporto alle autorità nelle attività di loro competenza, nel rispetto delle norme di garanzia di cui al presente accordo.

Si procederà, pertanto, all'utilizzo dell'impianto, dei dati e delle informazioni dallo stesso rese, solo nelle ipotesi di furto o qualsivoglia reato contro il patrimonio e le persone, previa formale denuncia alle autorità competenti.

L'azienda si impegna ad osservare le regole previste dal Garante sulla privacy, in particolare il rispetto del principio di proporzionalità tra mezzi impegnati e fini perseguiti.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Di' with a date '23/1'. In the center, there are several overlapping signatures, including one that looks like 'M' and another that looks like 'P'. On the right, there are more signatures, including one that looks like 'R' and another that looks like 'G'.

2. Caratteristiche degli impianti e collocazione telecamere

In allegato si riportano le caratteristiche dei singoli impianti ad oggi presenti in alcune sedi. Le telecamere dei rispettivi impianti saranno installate secondo lo schema illustrato alle OO.SS. e riportato nelle piantine allegate, che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

Si precisa che gli apparati di registrazione non sono e non saranno collegati con la rete.

Le Parti concordano che ogni eventuale variazione relativa all'ubicazione delle telecamere dovrà essere preventivamente analizzata, discussa e concordata tra le Parti firmatarie del presente accordo.

3. Installazioni in altre sedi

L'azienda potrà procedere a installare impianti di video sorveglianza nelle sedi attualmente sprovviste osservando le modalità seguenti:

- Qualora l'installazione sia conforme per caratteristiche e posizionamento delle telecamere (che in tutte le sedi sono collocate nelle parti comuni come corridoi e locali di accesso ai piani) analoga a quelle già installate, l'azienda trasmetterà alle OO.SS. e alle RSU/RSA dove presenti, una relazione sull'impianto e sulla collocazione delle telecamere proponendo l'estensione del presente accordo anche alla sede interessata.
- Fatte salve eventuali richieste di chiarimento, entro 45 giorni dalla richiesta, le OO.SS. e l'azienda sottoscriveranno l'estensione del presente accordo.
- Qualora, per particolari condizioni della sede interessata, sia necessario procedere ad una installazione con caratteristiche diverse rispetto a quelle definite nel presente accordo, le parti si incontreranno per procedere ad un nuovo accordo.


4. Effetti dell'utilizzo dell'impianto sui singoli Lavoratori

Poiché l'utilizzo dell'impianto risponde alla sola finalità di tutelare il patrimonio aziendale contro eventuali reati, nessun rilievo sarà dato alla figura del lavoratore, salvo le ipotesi di condotta criminosa. Di conseguenza la Società non potrà, dall'utilizzo dello strumento in questione, trarre alcuna conseguenza - sia di natura valutativa, che disciplinare - in relazione a fatti pertinenti la sua sfera soggettiva che dovessero emergere dai dati e/o informazioni rese dall'impianto stesso, rispettando, in ogni caso, quanto previsto dal Codice sulla Privacy.

5. Procedura di utilizzo

Fermo restando la possibilità di utilizzo dell'impianto solo nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, i dati e le informazioni rese dallo strumento saranno utilizzate con le seguenti modalità:

- Previa formale denuncia alle autorità competenti nelle ipotesi di reato e comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, e alle RSU/RSA della sede interessata, l'azienda potrà disporre la visione delle immagini solo alla presenza di incaricati dalle OO.SS., o nel caso in cui siano presenti, delle RSU/RSA.



- Considerate le tempistiche di disponibilità delle immagini, l'incaricato dovrà essere immediatamente disponibile al fine di non permettere la perdita delle informazioni.
- Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, le immagini registrate saranno conservate per un periodo non superiore alle 48 ore. Nei fine settimana e nel caso di giornate festive, le immagini registrate saranno disponibili per la visione per un massimo di ore necessarie per un eventuale scarico prima di essere sovrascritte, fermi restando i termini massimi previsti dalle norme di legge.

6. Verifiche

Le OO.SS. possono verificare, senza intralciare il normale svolgimento delle attività, che l'utilizzo dell'impianto avvenga secondo le finalità e le modalità qui pattuite.

7. Eventuali richieste dei lavoratori

Qualora i lavoratori ne facciano formale richiesta e circostanziando quanto avvenuto, previa formale denuncia alle autorità competenti, in caso di ipotesi reato contro il patrimonio di un lavoratore, si potrà procedere alla visione delle immagini con le tutele previste nel punto 4) e con le modalità previste nel punto 5).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 1 marzo 2016

Per ALTRAN ITALIA

Giuseppe Cambria

CONFCOMMERCIO

[Signature]

FILCAMS CGIL Maurizio Nenni

FISASCAT CISL [Signature]

UILTUCS UIL Paolo Prateri

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]